

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento n. ****/20** R.G.;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5 marzo 2020;

rilevato che con ricorso depositato l'11 ottobre 2019 ***** ha

adito questo giudice del lavoro e, premesso di aver lavorato alle dipendenze

della ***** S.r.l. a far data dal 2 maggio 2008, ha chiesto

l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimato dalla società l'1

aprile 2019 per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo e del

diritto della ricorrente alla reintegra nel posto di lavoro, con condanna della

società al pagamento dell'indennità sostitutiva prevista dall'art. 18, comma 3

Legge n. 300/1970 ed al risarcimento del danno;

rilevato che la ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna della società resistente

al pagamento delle differenze retributive e contributive maturate per un

importo complessivo di € 27.372,30, oltre interessi e rivalutazione;

letta la memoria con la quale la resistente ha contestato la fondatezza della

pretesa;

rilevato anzitutto che, trattandosi di controversia instaurata dopo il 18 luglio

2012, deve seguirsi il rito introdotto dall'art. 1, commi 47 e ss. della legge n.

92/2012, poiché le dedotte ipotesi di illegittimità del licenziamento rientrano

oggi nel nuovo testo dell'art. 18 della legge n. 300/1970, alla cui disciplina

sostanziale esso risulta tra l'altro assoggettato, essendo stato intimato dopo

l'entrata in vigore della riforma;

ritenuto, infatti, che l'individuazione per l'applicabilità del rito previsto

dall'art. 1, commi 47 e ss. rientra tra i poteri-doveri del giudice, al quale

*Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto*



competete in via preliminare verificare la compatibilità della domanda con il tipo di rito e di tutela prescelta (Cass. 11 novembre 2015, n. 23073);

ritenuto che la domanda della ricorrente, finalizzata ad accertare la nullità del licenziamento per manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, appare fondata;

ritenuto al riguardo che “in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” previsto dall’art. 18, comma 7, St. Lav., come novellato dalla legge n. 92 del 2012, concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al regolare funzionamento di essa sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cd. *repechage*); fermo l’onere della prova che grava sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 5 della l. n. 604 del 1966, la “manifesta insussistenza” va riferita ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti, che consenta di apprezzare la chiara pretestuosità del recesso”;

ritenuto che nel caso in esame il licenziamento è stato motivato dalla chiusura del punto vendita sito in ***** cui era adibita la ricorrente;

ritenuto che nella lettera di licenziamento non vi è alcun riferimento all’impossibilità di ricollocamento della lavoratrice presso uno degli altri punti vendita della società (cfr. visura prodotta da parte ricorrente);

ritenuto ancora che il datore di lavoro non solo non ha fornito alcuna motivazione al riguardo nella lettera di licenziamento, ma non ha neanche offerto di provare in giudizio l’impossibilità di ricollocare la ricorrente presso un altro punto vendita;



ritenuto che la tutela invocata dalla ricorrente non è preclusa dalla revoca del licenziamento comunicata dal datore di lavoro con nota del 6 maggio 2019, avuto riguardo, ai sensi dell'art. 18, comma 10 Legge n. 300/1970, all'inefficacia della revoca effettuata oltre il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'impugnazione del licenziamento (17 aprile 2019); ritenuto che l'illegittimità del licenziamento per manifesta infondatezza del fatto contestato comporta la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18, comma 4; ritenuto che alla luce dell'opzione esercitata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 18, comma 3 Legge n. 300/1970, in luogo della reintegra deve essere dichiarato risolto il rapporto di lavoro con condanna della società resistente al pagamento dell'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; ritenuto che la società resistente va, altresì, condannata ai sensi dell'art. 18, comma 4 legge n. 300/1970 al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'esercizio del diritto di opzione e comunque non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento al giorno dell'esercizio del diritto di opzione; ritenuto che la domanda di pagamento di spettanze retributive, in quanto fondata su altri fatti costitutivi, non rientra nell'ambito di applicazione del nuovo rito speciale per i licenziamenti così come dispone il comma 48 dell'articolo 1 L. 92/2012 secondo cui con il ricorso ex lege Fornero "non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del



presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi";
ritenuta, pertanto, l'inammissibilità di tale domanda anche alla luce del recente
orientamento espresso da Cass S.U. n. 19674/2014, per il quale il
procedimento speciale di impugnativa dei licenziamenti introdotto dalla L. n.
92/2012 (rito Fornero) è assimilabile al procedimento sommario ex art. 702
bis ss c.p.c. la cui disciplina (art. 702 ter c.p.c. comma 2) prevede
espressamente che il giudice dichiari inammissibile la domanda che non
rientra tra quelle indicate nell'art. 702 bis;
ritenuto che, alla luce dell'illegittimità del licenziamento e della declaratoria di
inammissibilità della domanda di pagamento delle differenze retributive, le
spese devono essere compensate per un terzo, con condanna della società
resistente al pagamento dei restanti due terzi in favore della ricorrente;

p.q.m.

il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato da
***** S.r.l. a ***** in data 11 febbraio 2019 e
dichiara risolto il rapporto di lavoro con condanna della società resistente al
pagamento dell'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione
globale di fatto;
condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente
dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto
dal giorno del licenziamento sino a quello dell'esercizio del diritto di opzione,
entro il limite di 12 mensilità;
condanna la società resistente al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'esercizio del diritto



di opzione;

dichiara inammissibile la domanda di pagamento delle differenze retributive
proposta dalla ricorrente;

compensa in ragione di un terzo le spese del giudizio, condannando la società
resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio,
liquidate in € 2.400,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per
legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si comunichi.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 6 marzo 2020.

Il Giudice

